

Ferentino: diritti civici e legislazione comunale tra XV e XIX secolo

Gli usi civici sono diritti perpetui di uso, imprescrittibili, spettanti ai membri di una collettività su beni appartenenti al demanio o a un comune o a un privato. Di origine antichissima il contenuto di questi diritti è assai vario: si va dalla concessione di pascolo (*ius pascendi*) a quella di far legna (*ius incidendi*), di raccogliere fronde (*frondaticum*) o erba (*herbaticum*), di spigolare (*spicaticum*), perfino di seminare (*ius serendi*). Tali diritti erano impostati sul principio che ognuno dovesse poter soddisfare le più elementari necessità della vita e, pertanto, si dovevano riservare spazi per il “pubblico” godimento e soddisfacimento delle esigenze primarie di sopravvivenza. Non furono favorevoli agli usi civici gli economisti, che, sotto l’influsso dei principi economici del liberalismo, videro in essi un impaccio alla libera disponibilità e all’iniziativa dei proprietari. Pertanto iniziò un lungo contenzioso che portò dapprima a prendere dei provvedimenti per la limitazione di tali usi e, poi, alla loro soppressione.

La lotta agli usi civici, al godimento comune o collettivo delle terre e dei beni, si verificò con forza drammatica in Inghilterra già dal XVI secolo, quando con il sistema delle *enclosures*, le recinzioni, si autorizzarono i grandi proprietari a recintare i “campi aperti”, ad “usurpare” le terre comuni, favorendo l’uso capitalistico e commerciale dei suoli. Soprattutto nel periodo tra 1760 e 1840, l’epoca della rivoluzione agraria, le “recinzioni” furono atti di privatizzazione esclusiva, prima di fatto e poi di diritto, che segnarono il passaggio dal regime feudale e dalla proprietà comune alla commercializzazione della terra. I contadini poveri furono gradualmente emarginati, ma si ottennero progressi per il sistema produttivo; infatti si accorparono i terreni arativi un tempo distribuiti in campi aperti, si immisero in questi appezzamenti ricostruiti migliorie e trasformazioni di lungo periodo altrimenti impedito, si realizzò una forma più razionale di coltivazione e, infine, si destinarono ampie porzioni seminatrici a pascolo. Finiva il sistema antico di conduzione agraria, fondato sulla pace sociale, ma con basso livello di produttività: iniziava una nuova gestione che, pur a costo di conflitti e squilibri sociali, investiva ed otteneva incrementi produttivi. (1)

Nella storia economica di Ferentino si rinviene questo medesimo itinerario di sviluppo. Troviamo una prima testimonianza documentaria sulla realtà degli usi civici nel testo degli Statuta Civitatis Ferentini, risalenti alla metà del XV sec., ma esemplati su un codice andato perduto e molto più antico. (2) Gli Statuta ci trasmettono la notizia dell’esistenza, ai margini del *territorium civitatis*, di aree incolte e boschive, in buona parte di proprietà comunale. “L’esistenza di un pascolo comunale (*silve, colles, nemora, prati et montes communis*) è richiamata più volte nello statuto cittadino: mentre si ha cura di difenderne l’integrità da ogni tentativo di alienazione, si stabilisce di appaltarne l’erbativo a chi tra *forenses* e *cives* offra le condizioni più vantaggiose”. (3) Lo statuto comunale nel libro I, rubrica 36 sancisce l’inalienabilità perpetua delle selve, dei colli, dei boschi, dei prati e dei monti del Comune: dispone, infatti che tali beni “non pignorentur vel alienentur seu devastentur nec distrahantur modo aliquo, sed ... pro utilitate communis manuteneantur, defendantur et conserventur per potestate communis predicte civitatis”. Questa rubrica non poteva essere in alcun modo violata o abrogata, né dal consiglio né dall’assemblea del popolo. Tuttavia per trarre vantaggio da tali beni il Comune era costretto a dover deliberare più volte e in senso molto diverso. Nello stesso statuto, libro V, rubrica 67, si permette la vendita dell’erbativo (“De herbatico

communis vendendo”); ma la situazione muta radicalmente nel 1518, quando con una specifica Riformanza, allegata in appendice al testo quattrocentesco dello statuto, si dispone che “lo herbatico et spicatico del ter(itor)io de Ferentino mai più per alcuno tempo si possa vendere né donare ad persona alcuna” e che “nisuno cittadino ardisca né presuma in secreto o in publico” pronunciarsi per un’alienazione sia pure temporanea. (4)

La rubrica 8 del libro IV attesta l’esistenza, nel territorio di Ferentino, di appezzamenti aperti allo sfruttamento comunitario; da quella 34 del medesimo libro IV, purtroppo andata perduta, si ricava la notizia che sui colli del Comune erano piantati alberi di castagno; la rubrica 113 del libro V, anch’essa andata perduta, fa riferimento ad una selva consortiva. Il testo statutario, però, non offre ulteriori riferimenti per localizzare e definire meglio le porzioni di territorio sfruttate comunitariamente, mentre fa emergere con chiarezza il duplice atteggiamento del legislatore in merito allo sfruttamento comune delle terre e dei beni. Se, da un lato, il dettato statutario riconosce la consuetudine dello sfruttamento comune delle terre civiche, tuttavia introduce dei correttivi che possono essere interpretati come un tentativo di moderare, se non proprio di limitare, gli usi civici. Infatti la rubrica 77 del libro III, relativamente a Monte Radicino, permette ai cittadini di far entrare liberamente per il pascolo le loro bestie, buoi e bufali maschi addomesticati, dalla metà di novembre fino a tutto il mese di aprile ed introduce, così, una limitazione all’uso civico di Monte Radicino.

Un importantissimo documento sugli usi civici ferentinati è dato dai “Capitoli della Comunità relativi alle gabelle”, compilati nel 1629. (5) In un testo articolato in vari capitoli la Comunità fissa i criteri per il godimento delle consuetudini civiche e descrive, enumerandoli, i “quarti” di territorio interessati da tale privilegio: il *Distretto delle Vigne*, *Quarto di Monte di Noia*, *Pastorica*, *Torre Zappetella* e *Monte Reo*, *Quarto di Riconvento*, *Monte di Rave*, *Monte Radicino*. Sono riportati, poi, i capitoli per l’*erbaggio* e la *spica*.

“Primo: che ogni cittadino e habitante in Ferentino possa liberamente pascere con le bestie domate nel Distretto (delle Vigne) di giorno solamente et anco tenerci senza incorso di pena alcuna tre bestie sciolte senza danno dare” altrimenti si incorreva in sanzioni pecuniarie: *“e trovandosi a dar danno in grano, biade, vigne, ligumi, canneti, oliveti, arboreti caschino in pena di giulio uno per bestia il giorno e la notte raddoppia tanto il domato quanto il sciolto”*. Divieto assoluto di pascolare per il bestiame armentizio (*grosso* e *minuto*) dei cittadini, mentre il capitolo IV permetteva, *“in tempi di neve et fortunali d’acqua e simili”*, ai Priori pro tempore di concedere *“di giorno solo”* licenza di pascolo nel Distretto tanto alle *“bestie armentizie grosse quanto le bestie minute ... senza danno dare... et così anco le bestie fiacche, vitelli, polledri di cittadini e abitanti in detta città”*. La licenza doveva essere scritta dai Priori e *sigillata* col sigillo del Comune, altrimenti *“non suffragava”*.

Se il IX Capitolo permetteva *“ad ogni cittadino o habitante come di sopra ... senza incorso di pena ammettere bestiame armentizio tanto grosso quanto minuto nelli loro pagliari che haveranno nel detto Distretto”*, senza ledere le proprietà altrui e *“s’intende, solo per il transitio senza dimora e pascolo”*, e il XII capitolo esonerava *“li bestiame del Macello”* da ogni *“pena del Distretto, quando però non farranno danno”*, il XIV capitolo, invece, faceva divieto assoluto di introdurre, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, bestiame grosso di notte per il pascolo nel Distretto, *“cioè nelle vigne, arboreti, canneti et oliveti”*. In tempo in cui venivano i cittadini o i forestieri *“a tritare nel Distretto possino tenere le loro bestie cavalline senza danno dare e, facendo danno caschi nelle dette pene tanto di giorno quanto di notte”*. Anche il Compratore del Distretto era sottoposto all’osservanza del capitolo VIII che gli impediva di immettere le sue bestie *“dove non è permesso agli altri cittadini”* e per vigilare meglio sull’osservanza delle *“dette capitulazioni”* si avvaleva dell’opera di *“uno, doi e più guardiani ... degni di fede da eleggersi da esso Compratore”* e approvati dai Priori pro tempore (capitolo VII).

I Capitolo relativi al Distretto delle Vigne stabiliscono un principio fondamentale: i cittadini godono del diritto di usare il Distretto per il pascolo delle loro bestie, ma sono sottoposti ad una precisa limitazione del loro diritto, dettata dalla necessità di uno sfruttamento razionale delle risorse territoriali. D'altra parte il Distretto delle Vigne occupava una vastissima porzione di territorio, i cui confini sono analiticamente descritti nel preambolo del capitolato: una cintura territoriale che circondava le pendici del colle di Ferentino, partendo dalla fornace di S. Apollinare, passando per Terravalle, Ponte Sereno (*Seriso*), La Gravia, le Cerceta, arrivando alla Strada Romana, lambendo il colle di Sant'Antonio abate, passando per la Giovina, Fresine, Colle Silvi, le Montecchia, Pietralara per ritornare a S. Apollinare. In questa cintura territoriale coltivazioni di “*grano, biade, vigne, ligumi, canneti, oliveti, arboreti*” da frutta. Si può comprendere il motivo che determina il legislatore a moderare il godimento collettivo, a scopo di pascolo, di queste terre, confinanti a loro volta con appezzamenti di proprietà privata: sanare la conflittualità tra allevatori di bestiame, pastori e coltivatori senza però ledere i diritti imprescrittibili dei cittadini.

Anche il Quarto di Monte di Noia, Pastorica, Torre Zappetella e Monte Reo era sottoposto alla medesima regolamentazione dei diritti comunitari. Tale quarto si estendeva dal Vado del Ceraso nel territorio di confine tra Ferentino e Anagni fino alla forma della Matrice e alle contrade delle Pantanella e del Vado Rosso, “*seguitando per la via che perviene alla torre Selvoni ... seguitando ... fino alla Fontana di Valle d'Arce, seguitando strada strada e fosso fosso fino a Ponte Seriso et dal detto ponte ... seguitando per la strada che esce alla Fontana d'Aielle, lasciando però le vigne franche verso Ferentino, ... seguitando strada strada fino alla Fontana di Fanciullo et dalla detta Fontana o Fosso di Fanciullo, seguitando per detto fosso fino al Ponte di Fanciullo che sta alla strada Latina et da detto Ponte seguitando strada strada Latina ordinaria sino alli confini tra Ticchiena, Alatri e Ferentino ... seguitando con li confini tra Alatro e Ferentino sino alli confini tra Ferentino e Fummona*”, per ritornare alla contrada del Vado del Ceraso. In questo Quarto il bestiame poteva pascolare solo se fidato, eccezion fatta per i cittadini che “*ci possino pascere tutte e singole sorte di bestie senza pagare alcuna al compratore ... escetto li porci*”. I maiali potevano pascolare solo in tempo di spiga. Nel Quarto era, dunque, permesso ai cittadini con opportune limitazioni il pascolo libero, ma era assolutamente vietato gli alberi fruttiferi, che in esso si trovavano.

Il Quarto di Monte di Rave “*con la sua spica franca*” aveva i seguenti confini: “*cominciando dal Ponte Mauro o Marro, che sta al fiume Alapro sopra la torretta detta Ruggeri o Friggeri, seguitando per la strada antica, lasciando la detta torretta a man sinistra ... seguitando scrima scrima per la Silva delle Farneta ... seguitando al termine che sta tra il territorio di Ferentino e Anagni ... seguitando fino al termine che sta a piedi al monte che confina tra Ferentino, Murolo et la Sgurgola ... seguitando fino al Vado detto l'Arboretto et dal detto Vado seguitando fino al fiume Alapro ... seguitando il corso dell'acqua di detto fiume Alapro fino al detto ponte Marro o Mauro*”. In questo quarto “*ci possano pasciere tutte e singole sorte di bestie grosse di cittadini tanto domite come indomite come sonno: buoi, vacche, cavalli, cavalle, bufali et bufale ... senza pagamento alcuno*”.

Il territorio del Quarto chiamato del Riconvento iniziava dal “*ponte della Rovana stradella stradella uscendo vicino alla cona de Monaco, tirando alla Fontana della Sala et uscendo da piede al Verracchio al Vado dell'Arboretto et andando per il corso del acqua che arriva et confina col quarto di Monte Rave sino dove si congiunge col fiume, dichiarando che l'Isola s'intenda compresa nel quarto del Riconvento, et poi seguitando per il fiume fin alli confini di Selva de Muli, uscendo alla forma della Torre detta de Innocentio, andando per detta forma fino al ponte della Rovana*”.. In questo quarto era consentito ai Cittadini di pascolare le loro bestie, “*tanto armentizie quanto domate et anco bestie minute di qualsivoglia sorte senza incorso di pena alcuna et anco vi possano*

pascere li porci per tutto il tempo dell'anno senza incorso di pena alcuna", con la sola eccezione dei porci, che non dovevano entrare *"in detto quarto dal primo maggio, che s'intende spica, e per tutto gli 8 di settembre"*.

Il territorio di Monte Radicino incominciava "al ponte della Rovana seguitando per il fosso fino alla calcara et dalla calcara per il fosso dritto sino a via traversa, salendo in su per drittura al pagliaro che fu di Nardo Sorvame, uscendo al Vado della Valle Mamiglioni, non includendo l'una via con l'altra di S. Maria Madalena, uscendo al Monticchio del Farneto, mettendosi per strada dritta sino al Ponte della Rovana". Il Piano del Farneto era "commune pro tempore" e tutti i cittadini vi potevano raccogliere le ghiande; su tutto il quarto di Monte Radicino era libero solo il pascolo per ogni sorta di bestiame, grosso e minuto, dei cittadini, ma non vi si potevano tagliare alberi fruttiferi e se qualcuno veniva trovato a raccogliere ghiande incorreva in pene severe, perché queste ghiande erano del Compratore del Quarto. Il legislatore all'interno del quarto aveva ben delimitato le zone di uso civico con l'intento non solo di conservare un diritto acquisito, ma anche di soddisfare le esigenze di commercializzazione delle terre di proprietà comunale, affittate per ottenere miglioramenti e incrementi produttivi.

I capitoli relativi all'erbaggio e alla spica definiscono ulteriormente i limiti delle consuetudini civiche nell'uso delle terre comuni. La spica era consentita nel quarto specifico, denominato "quarto della spica", dal primo maggio a tutto l'8 settembre di ogni anno; in tale periodo i cittadini potevano introdurre nel quarto i loro porci per farli pascolare "indifferentemente fuori delli staffoli, senza però danno dare; et dentro delli staffoli possino li possessori delli porci quelli far pascere dalli 25 di luglio et per tutto gli 8 di settembre". Anche nel quarto di Monte di Noia si potevano introdurre liberamente i porci dal 25 luglio all'8 settembre, ma il pascolo dei maiali era assolutamente interdetto nel quarto di Monte Rave. Per quanto riguarda l'erbaggio, consentito dal 1° novembre al 9 maggio, i cittadini potevano goderne liberamente in tutto il territorio di Ferentino con l'eccezione dei quarti di Monte di Noia, Monte Radicino, Monte di Rave, Riconvento e Distretto delle Vigne.

Agli inizi del XVIII sec. la Comunità ferentinate riformò i "Capitoli della Comunità relativi alle gabelle", compilati nel 1629, in senso più restrittivo. Infatti nel Distretto delle Vigne era consentito ad ogni cittadino ed abitante *"liberamente pascere colle bestie domate solamente di giorno et anco tenervi senza incorso di pena alcuna tre bestie sciolte e non più senza dar danno"*, altrimenti scattavano severe pene pecuniarie se si ravvedeva danno contro grano, biada, legumi, vigne, canneti, albereti e oliveti, ossia contro le colture praticate nel Distretto medesimo. Sempre nel Distretto delle Vigne non potevano entrare a pascolare *"bestie sciolte armentizie, tanto grosse quanto minute, né di giorno né di notte"*, mentre era possibile far pascolare *"bestie domate" "nelle possessioni dentro il distretto, dove sono meno di dieci piedi d'olive o altri alberi fruttiferi di qualsivoglia sorte, o piantoni, purché il terreno sia più di due coppe"*. Tuttavia nelle contrade di S. Benedetto, Chivi, S. Spirito, La Madonna degli Angeli, La croce, Montemurario, Montecchio del Rosario e Pareti, *"dove sono possessioni aratorie et incolte possino liberamente pascersi bestie cavalline, muline e somarine che si ritengono in casa, senza però dar danno"*. Viene riconfermato con più forza il divieto di introdurre bestie, tanto da forestieri quanto da cittadini, nei quarti di Monte di Noia, Pastorica (Pastolica), Torre Zappitella, Monte Reio (Reo), a meno che non fossero "fidate"; in tal caso i cittadini, dopo aver fidato le loro bestie, le potevano far pascolare liberamente, ma per i maiali veniva fissato perentoriamente un limite: solo in tempo di spiga e senza dar danno. *"Ma volendo li cittadini fidarvi pecore e capre, (il Compratore) non possa ricusare con farli pagare solo per centinaro di pecore scudo uno il mese e per centinaro di capre giuli 8"*. Naturalmente i Cittadini avrebbero dovuto preventivamente comunicare all'Affittuario dei detti quarti il numero delle bestie introdotte e il tempo della loro permanenza. Nel quarto di Monte di Rave non era consentito assolutamente il pascolo per alcun genere di bestia di proprietà dei

cittadini, ma si faceva eccezione per *“le bestie domate aratorie”*; tuttavia se i cittadini pagavano la fida per il loro bestiame, allora il Compratore di detto quarto non poteva ricusare. Come si vede il Comune intendeva limitare il peso degli usi civici, dando in affitto il quarto al miglio offerente; questo si impegnava anche a tutelare le selve della Comunità, esistenti nel territorio del quarto, facendone descrivere minuziosamente il numero degli alberi e facendone la stima per mano di periti agrimensori, al fine di impedire disboscamenti illeciti a danno dell'integrità del patrimonio boschivo comunale. Analogo divieto per il quarto di Monte Radicino, dove ai cittadini era fatto divieto assoluto di tagliare querce, mentre ai *“calcaroli”* era concesso di tagliare per le loro *“calcare”* solamente *“gli canersi, orni et altri alberi simili non fruttiferi”*.

Durante le *“ricalate delle ghiande”* le bestie proprietà dei cittadini, eccetto i maiali, potevano pascersi liberamente, come pure era lecito ai cittadini ed abitanti *“raccoliere manualmente per servizio de loro animali ghiande esistenti in dette ricalate”*. Anche *“le bestie aratorie de cittadini et abitanti possano pascere dalli 20 di ottobre senza incorso di pena alcuna nelle selve comprese nelle ricalate e nella selva della Rovana dal primo di Novembre”*. Ma *“durante il tempo delle ghiande nessuna sorte di bestie tanto grosse come minute, sì de cittadini come de forastieri possa pascere dette ghiande”*. Per la spica si doveva pagare la fida, ma ai poveri era consentito *“raccoliere la spica et aiutarsi al vivere”*. (6)

Si assiste ad una limitazione ulteriore dei diritti di sfruttamento libero delle terre comunitarie, perché il legislatore, il Comune stesso nella forma della Congregazione Priorale, interviene con riformanze che introducevano proibizioni o riserve. Tuttavia il Comune cercava di mantenere, ove era possibile, piccoli spazi all'uso comunitario così come è documentato dalla riformanza del 14 aprile 1719, in cui la Congregazione Priorale dettò un capitolo, per rispettare quanto praticato *“da tempo immemorabile sino al presente”* da tutti gli Affittuari Generali: che cioè *“il quarto di Monte Radicino sia libero per li nostri cittadini et in quello possano far pascere le loro bestie, tanto grosse come minute, in ogni tempo, et il quarto di Riconvento (detto anche di Torre Fessa) resti a beneficio dell’Affittuario Generale pro tempore. E volendo li nostri cittadini farvi pascere li loro bestiami, cioè bestie minute fuor che porci, debbano pagare la solita fida di uno scudo per cento il mese, come si è detto nell’altri quarti. E per le Capitolazioni qui non espresse si debbano osservare le Capitolazioni di Monte di Noia e Pastolica. Pietro Bellà, capo priore”*.

Quindi il pascolo per i cittadini era ammesso anche nei quarti riservati, *“purché ne riportino le fide dalla comunità da scriversi dal segretario del magistrato in un libro a parte, con pagare i fidati la tassa ivi prescritta”*: per ogni mese per le bestie *minute* per ogni 100 capre 8 giuli, per 100 pecore 10 giuli. Rimaneva assolutamente riservata la zona del Distretto delle Vigne e il Quarto di Monte Rave. Nel 1777 però l'affittuario generale Florido Nolli, adducendo a prova l'*accusa* dei suoi guardiani, che cioè i pastori con il gregge di Francesco De Andreis erano sconfinati nel quarto di Monte Rave, avevano sequestrato le pecore nonostante i pastori avessero esibito la fida. Alle rimostranze del De Andreis si aggiunsero quelle più incisive del vescovo Pietro Paolo Tosi, che il 6 luglio 1777 richiese l'osservanza della norma approvata nel 1672 dalla Congregazione del Buon Governo, con la quale si garantiva il pascolo libero nel territorio di Ferentino, escludendo le zone coltivate a vigna e a grano. Nella medesima lettera il Tosi lamentava un altro diritto *“usurato”*, quello di raccogliere legna liberamente nello *“Sterpaio”*, terra incolta, come dice lo stesso toponimo, che tuttavia il Nolli aveva fatto *cesàre* e ridurre a coltura, violando così un diritto goduto ab immemorabili dalla popolazione. Il Comune di Ferentino, nelle sue controdeduzioni, negò le posizioni episcopali, rivendicando per sé l'autonomia giurisdizionale. (7) Ormai era un fatto incontrovertibile: il Comune aveva iniziato una politica di recupero degli spazi destinati allo sfruttamento comunitario, unita all'ampliamento del potere di imporre editti del governo anche su terreni di proprietà privata, che avevano goduto diritti di esenzione documentati. Questo il caso dei

Celestini di S. Antonio abate che il 7 settembre 1779 si videro imporre, a norma dell'editto di Pio VI, l'espulsione dal territorio di Ferentino delle loro pecore e capre nel periodo tra il 1° dicembre e l'8 maggio, nonostante avessero un terreno di loro proprietà nel quale raccogliere gli armenti. L'intervento papale era seguito ad una deliberazione del Comune di Ferentino, che il 24 giugno 1779 aveva preso quella deliberazione per tutelare gli interessi degli agricoltori reclamanti per i danni che gli armenti procuravano ai loro raccolti, specialmente di grano. Nel 1780 il Luogotenente generale Lorenzo Urbani riconobbe ai Celestini ferentinati il diritto di mantenere nei loro terreni il "bestiame pecorino"; ma la controversia con il Comune, iniziata nel 1779, si riaccese nel 1785 perché di nuovo i Celestini si videro gravati dell'osservanza dell'Editto di Pio VI. La controversia venne risolta dalla soppressione napoleonica dell'Ordine Celestino (1810) e dal successivo incameramento dei beni dei monaci alla mensa vescovile di Ferentino (1822).

Ferentino, 11 gennaio 2002

Biancamaria Valeri

NOTE

1. A. PLACANICA, *I ritmi dell'economia: la ripresa settecentesca e la rivoluzione agraria*, in N. TRANFAGLIA-M. FIRPO, (a cura di), *La Storia, III: L'Età moderna, 1: I quadri generali*, Torino, 1987.
2. *Statuta Civitatis Ferentini* a cura di Marco Vendittelli, Roma, 1988.
3. A. CORTONESI, *Allevamento stanziale e "danno dato" nelle campagne ferentinati del tardo Quattrocento*, in *Per la storia economica e sociale di Ferentino*, Ferentino 1993, p. 22.
4. *Ibidem*, p. 23.
5. Archivio Storico Comunale e Notarile "Antonio Floridi" di Ferentino, *Tabelle e collette*, b. 83, 218.9, "*Capitoli della Comunità relativi alle gabelle*" (1629), cc. 4-5, 7v-9, 13, 21-24.
6. *Capitoli sul Danno Dato* (sec. XVIII), cc. 12-12, 31-36, 38-40, 62.
7. B. VALERI, *La Rivoluzione Francese a Ferentino*, in *Risorgimento e Resistenza*, Casamari 1994, pp. 21-22.
8. B. VALERI, *La chiesa di S. Antonio e i Celestini nella storia di Ferentino*, in *La chiesa di Celestino V: S. Antonio abate a Ferentino*, Casamari 1991, pp. 8-15.

COMUNE DI FERENTINO
Assessorato alla Cultura

Presentazione del Volume

TERRE CIVICHE
Documentazione, Tutela e Valorizzazione
Quaderni di Storia n. 16

Ferentino, 29 gennaio 2002, ore 15,30
Palazzo Consolare
Sala di Rappresentanza dell'Archivio Storico Comunale e Notarile
"Antonio Floridi"

PROGRAMMA

- Ore 15, 30 – Saluto delle Autorità
- Ore 16,00 - Presentazione del Volume a cura di:
arch. **Caterina Zannella**, prof.ssa **Biancamaria Valeri**
avv. **Pierluigi Lallini**
- Ore 16,45 - Interventi e Discussione

La Cittadinanza è invitata a partecipare.

Ferentino, 10 gennaio 2002

L'Assessore alla Cultura
Franco Martini

Il Sindaco
Roberto Valeri